



*Sede legale: Viale Giolitti, 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

Allegato 4

CAPITOLATO SPECIALE

**GESTIONE SERVIZIO BAR OSPEDALE DI TORTONA
Periodo anni 3+1**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 13 DEL 12.01.2015

STAZIONE APPALTANTE:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

**NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5844645
CIG N.: 6028480B10**

INDICE Art.	TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
1	OGGETTO DURATA CONTRATTUALE E TEMPI DI ATTUAZIONE
2	DESCRIZIONE SERVIZIO E CONDIZIONI CONTRATTUALI
3	ONERI A CARICO DEL GESTORE
4	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
5	PERSONALE
6	REGOLE APPLICABILI ALLA COMUNICAZIONE
7	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA OFFERTA
	TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
8	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
9	DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
10	PROCEDURA DI GARA
	TITOLO 3 - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI
11	DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO
12	DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
13	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
14	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
15	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI APLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 138
16	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
17	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONE
18	AVVIAMENTO COMMERCIALE
19	COSTI PER LA SICUREZZA
20	COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE
21	CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI
22	INADEMPIENZE, PENALI, RISOLUZIONE CONTRATTO, RECESSO
23	DIVIETO SUBAPPALTO
24	CESSIONE GESTIONE
25	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196
26	SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI
27	SOPRALLUOGO
28	CANONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
29	CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
30	FIRMA DEL CONTRATTO
31	SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
32	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
33	CONSORZI
34	AVVALIMENTO
35	NORMA DI RINVIO
36	CONTRASTO DI NORMATIVE
37	NORME FINALI
38	FORO COMPETENTE
ALLEGATO 4 A)	DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, STATI E QUALITA' PERSONALI
ALLEGATO 4 B)	PATTO INTEGRITA'
ALLEGATO 4 C)	DUVRI

**CAPITOLATO SPECIALE
GESTIONE DEL SERVIZIO BAR OSPEDALE DI TORTONA
Periodo anni 3+1**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE**

Art. 1 OGGETTO, DURATA CONTRATTUALE E TEMPI DI ATTUAZIONE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il conferimento, mediante contratto di servizio per la gestione del bar, di tipologia 1, come previsto dal Regolamento del 3.3.2008 n. 2/R della Regione Piemonte, all'interno del Presidio Ospedaliero di Tortona sito in Via XX Settembre.

Il Servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto con l'osservanza di tutte le norme previste in materia di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Per la definizione del bacino di utenza potenziale dell'esercizio in esame si forniscono i seguenti dati a carattere puramente indicativo e non vincolante:

- **posti letto: n. 163 circa**
- **dipendenti in servizio: n. 600 circa**

Si precisa che l'utilizzo del bar da parte dell'utenza è facoltativo e pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche, anche di natura economica, del contratto per la eventuale mancata partecipazione degli utenti al bar. La licenza relativa al servizio in oggetto è riferita esclusivamente all'esercizio annesso alla struttura ospedaliera e pertanto non potrà costituire oggetto di trasferimento in altro luogo e non ricomprende la gestione della rete di distributori automatici presente nella struttura.

Il contratto di servizio avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di effettiva apertura al pubblico dei locali (da attestarsi con apposito verbale), con facoltà di proroga per ulteriori mesi 12, alle medesime condizioni.

Si precisa inoltre che l'importo relativo agli oneri della sicurezza per interferenze è pari a € 963,20= come da DUVRI allegato e che tale costo è ricompreso nella base d'asta.

L'aggiudicazione verrà disposta per **LOTTO UNICO INDIVISIBILE**, sulla base di quanto segue:

Lotto unico	
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO BAR OSPEDALE TORTONA	
CANONE ANNUO A BASE D'ASTA	€ 50.000,00 IVA esclusa
CANONE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (anni 3+1)	€ 200.000,00 IVA esclusa
C.I.G. ATTRIBUITO N. 6028480B10	
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: euro 20,00	

L'importo annuale a base d'asta, corrispondente al relativo canone minimo a favore della ASL AL è fissato in € 50.000,00= (cinquantamila) IVA esclusa

Offerte inferiori a quanto sopra comportano l'immediata esclusione della ditta offerente.

Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.1 MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI

Per l'espletamento del servizio l'ASL AL mette a disposizione del gestore appositi locali ubicati all'interno del Presidio Ospedaliero di Tortona.

Oltre al locale propriamente destinato ad ospitare il servizio in esame appositamente realizzato, verranno messi a disposizione altri locali al piano seminterrato che potranno essere utilizzati quali spogliatoio per il personale del bar, deposito e stoccaggio di materiali e servizio con annesso antibagno.

I locali sono concessi in comodato d'uso gratuito per il solo uso di gestione del bar interno con divieto di mutamento di destinazione ed il compenso deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della gestione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione.

E' vietata la concessione a terzi dell'uso, anche saltuario, della struttura oggetto della presente procedura di gara o di parte di essa.

La messa a disposizione dei predetti locali non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

I locali da adibirsi all'esercizio del bar si intendono consegnati nello stato in cui si trovano.

Eventuali lavori che si rendessero necessari per rendere a norma di legge sopravvenute i suddetti locali dovranno essere tempestivamente eseguiti a proprie spese dalla ditta aggiudicataria, previa autorizzazione dell'ASL AL.

Il locale destinato all'uso del bar sarà tenuto dalla ditta aggiudicataria costantemente e per tutta la durata del contratto in ottimo stato di conservazione e di manutenzione, salvo l'inevitabile deperimento determinato dall'uso. Gli eventuali danni al locale e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione dovranno essere immediatamente risarciti, da parte dell'aggiudicataria all'ASL AL.

Le riparazioni del locale destinato all'uso del bar sono a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria non potrà apportare alcuna modifica senza il consenso scritto dell'Azienda.

Qualora tali modifiche siano state autorizzate, l'Azienda avrà facoltà di richiedere, al termine del servizio, la rimessione in pristino, senza dovere alcun indennizzo o compenso.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere il locale, nonché i mobili e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia.

La pulizia e sanificazione, a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere effettuata almeno 2 (due) volte al giorno ed, estemporaneamente in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità, con utilizzo di idonei detergenti e disinfettanti.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale a partire da € 51,00= e fino a € 516,00=, a seconda della gravità dell'inadempienza.

2.2 RICONSEGNA DEI LOCALI

I locali concessi in comodato d'uso gratuito dovranno essere restituiti all'ASL AL nello stesso stato della consegna. Tutte le attrezzature, gli arredi e i macchinari dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore entro i termini intimati dall'Amministrazione.

2.3 MODIFICHE STRUTTURALI E CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO LOCALI

Saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario eventuali modifiche strutturali dei locali oggetto del servizio che fossero dallo stesso ritenute necessarie per il buon andamento del servizio, fermo restando in ogni caso la necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'ASL AL.

In caso di temporanea chiusura dell'esercizio per effetto di modifiche strutturali ai locali o trasferimento degli stessi in altro loco è temporaneamente sospesa la corresponsione del canone, limitatamente al periodo di effettiva chiusura. In ogni caso la durata del contratto non comprende gli eventuali periodi di sospensione dell'attività previsti dal presente articolo.

2.4 UTENZE

L'ASL AL fornirà i locali di cui al presente articolo completi di allacciamento elettrico, idrico, impianto di riscaldamento e impianto di raffrescamento.

Le spese per i flussi tecnologici necessari per l'illuminazione, l'acqua calda e fredda e il riscaldamento saranno sostenute dall'ASL AL.

Nel caso di eventuali interruzioni dei servizi di fornitura, la Ditta aggiudicataria non potrà esigere nessun risarcimento dall'ASL AL per i danni eventualmente subiti.

2.5 ARREDAMENTO

L'ASL AL metterà a disposizione dell'aggiudicatario, in comodato d'uso gratuito, l'arredamento completo dei locali nello stato di fatto in cui si trova

2.6 PERIODO DI PROVA

Considerata la tipologia del servizio, l'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di mesi 9 (nove), decorrenti dalla data di avvio effettivo del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale di 36 mesi.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei nove mesi, la SOC Logistica Economato predisporrà una relazione sull'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito di prova dovesse risultare negativo l'ASL AL provvederà a:

- predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause di inadeguatezza del servizio offerto;
- comunicare all'aggiudicatario, entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- affidare il servizio ad altra ditta, utilizzando, se possibile, la graduatoria della procedura d'appalto.

In caso di esito negativo nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione.

Art. 3 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Rimangono ad esclusivo carico del gestore i seguenti oneri:

- la fornitura delle attrezzature necessarie alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, conformi alla vigenti normative; relativamente all'arredamento vale quanto riportato al precedente punto 3.5 del presente capitolato speciale;
- la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio;
- la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinarie e straordinarie dei locali bar e dei locali adiacenti utilizzati dal gestore, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e delle bevande;
- la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti fissi presenti nell'ambiente in cui è effettuato il servizio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti negli appositi contenitori presenti all'interno del presidio ospedaliero nel rispetto della vigente normativa in materia, derivanti dall'attività espletata;
- il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite;
- la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;

- tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal Decreto Legislativo 26.05.1997 n. 155;
- in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che saranno eventualmente stabilite da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, N.a.s. e/o altri servizi di vigilanza.
In particolare il gestore dovrà essere munito dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Tortona per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevista dalla normativa vigente, nonché delle altre autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività. Tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del gestore, è consequenziale a quanto riportato nel presente punto che **l'Impresa concorrente dovrà possedere all'atto di aggiudicazione i requisiti di idoneità personale e professionale per l'ottenimento della predetta licenza comunale.**
- la corresponsione all'ASL AL del compenso pattuito nei termini previsti dal presente capitolato;
- il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il pagamento del premio di assicurazione per la stipula di polizza antincendio;
- il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose, persone e/o terzi, derivanti da utilizzo del fabbricato e gestione dei pubblici servizi;
- in generale ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del bar ai sensi del presente Capitolato Speciale di gara.

Si precisa che le licenze non saranno trasferibili e risulteranno vincolate all'interno dell'ASL AL.

L'aggiudicazione della presente gara determina inoltre, in capo all'aggiudicatario, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) effettuare la progettazione e direzione dei lavori necessari per l'attivazione del servizio bar;
- b) provvedere alla nomina di uno o più Referenti responsabili della gestione del servizio, cui l'ASL dovrà fare riferimento;
- c) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme di diritto sanitario vigenti, nonché i regolamenti igienici ed organizzativi disposti dall'ASL AL;
- d) consentire al personale dell'ASL AL, all'uopo incaricato, il libero accesso, senza preavviso, in tutti i locali della struttura, onde svolgere attività di vigilanza sul funzionamento dei servizi;
- e) sottoporsi alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni emanate;
- f) usare i beni ed i locali messi a disposizione con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose, manufatti, impianti ed attrezzature e rispondendo dei danni imputabili a terzi;
- g) dare inizio ai servizi oggetto del presente appalto entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna all'ASL delle autorizzazioni rilasciate da parte del Comune di Tortona;
- h) mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia la struttura e gli arredi ricevuti in comodato d'uso;
- i) restituire al termine del presente contratto di appalto la struttura e gli arredi concessi in stato di perfetta efficienza.

La violazione degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) g) h) del presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale a partire da € 51,00= e fino a € 516,00=, a seconda della gravità dell'inadempienza.

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta:

- a segnalare per iscritto all'ASL AL la necessità di eventuale manutenzione straordinaria. L'ASL non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria qualora il gestore non abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari. Il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria,
- all'uso esclusivo dei locali per l'attività interna, pertanto è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti il contratto,
- a non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali avuti in comodato d'uso senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ASL,
- a far rispettare all'interno dei locali del bar l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile,
- a non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali assegnati,
- a provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del bar non ostacolino la normale attività ospedaliera,
- a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'ASL per inadempienze o per responsabilità del gestore, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista. Qualora ciò non dovesse avvenire l'ASL AL ha la facoltà di risolvere in contratto.

Saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative agli arredamenti, alle attrezzature, agli accessori vari e a tutto quant'altro possa occorrere per consentire lo svolgimento dell'attività in oggetto.

L'aggiudicatario assumerà la titolarità di tutte le licenze, rilasciate "in deroga" per Bar interno, destinato a finalità pubblica, e/o autorizzazioni-DIA, necessarie per lo svolgimento dell'attività. La durata e l'intestazione della licenza relativa all'attività è comunque subordinata alla durata del contratto del presente servizio. Pertanto, alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione dello stesso, scadrà anche la licenza, che non potrà essere ceduta ad alcuno né sospesa, ma restituita al Comune di competenza.

Licenze, Autorizzazioni e Dichiarazione di Inizio Attività dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del concessionario ai sensi delle disposizioni sui pubblici esercizi e delle disposizioni normative in vigore.

Art. 4 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

I beni oggetto della vendita sono quelli normalmente rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar di tipologia 1, come previsto dal Regolamento del 3.3.2008 n. 2/R della Regione Piemonte.

L'aggiudicatario deve assicurare il servizio bar, con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo quanto prescritto dal presente capitolato e della vigente normativa in materia.

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico – sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione del D.lgs. 31.03.1998, n. 114 così come modificato dal D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e della restante normativa in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi.

Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati ingredienti e prezzi.

La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo alla revoca del servizio.

Si precisa che, **in ogni caso, è TASSATIVAMENTE vietata la distribuzione e la vendita di tabacchi e di bevande alcoliche o superalcoliche, anche per asporto, nonché l'installazione di videogiochi.**

Il bar dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico, sempre di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti e/o laboratori provvisti di autorizzazioni sanitarie e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Il personale impiegato dovrà essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico-sanitarie, assicurative e previdenziali.

In ogni caso il gestore del bar dovrà garantire nell'esercizio dell'attività **un adeguato livello di decoro** permettendo all'ASL AL di accertare in qualsiasi momento la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.

Per lo scarico delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni ad esso connesse, è a disposizione l'area antistante la palazzina sede della Direzione Sanitaria e la relativa entrata laterale nel Presidio Ospedaliero. Per lo scarico delle merci è vietato l'utilizzo dell'entrata principale.

4.1 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

Il gestore dovrà erogare il servizio bar dal lunedì alla domenica per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. L'orario di apertura è fissato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 continuative per tutti i giorni dell'anno.

L'orario potrà essere modificato, in accordo tra le parti e in vigenza di contratto, sulla base di motivate esigenze di servizio.

Il servizio bar dovrà essere effettuato con continuità e perciò, in caso di interruzioni imputabili al gestore, questi sarà tenuto al pagamento della penale come successivamente specificato.

4.2 ATTREZZATURE, ARREDI, STOVIGLIE

Il gestore dovrà provvedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutte le attrezzature e delle stoviglie occorrenti per la gestione del servizio bar, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel corso della vigenza contrattuale del servizio, il gestore dovrà altresì integrare e/o sostituire a proprie spese le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti con altri.

Alla scadenza del contratto, tutte le attrezzature, gli arredi e i macchinari, che rimarranno di proprietà della ditta aggiudicataria, dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore, entro i termini intimati dall'Amministrazione dell'ASL AL, salvo quelli concessi eventualmente in comodato d'uso gratuito.

L'ASL AL è espressamente esonerata da ogni responsabilità per l'uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, arredi e delle stoviglie in dotazione al bar.

4.3 PREZZI

I prezzi dei generi e delle merci poste in vendita dovranno essere affissi nel locale e non potranno essere superiori a quelli degli esercizi pubblici di pari categoria.

I prezzi fissati all'inizio della gestione debbono rimanere fissi per un anno, mentre le successive eventuali variazioni andranno tassativamente approvate dalla Direzione Generale dell'ASL AL, stante l'obiettivo di contenimento dei prezzi perseguito da questa Amministrazione ed in considerazione del carattere sociale dell'iniziativa intrapresa. **Dovrà essere previsto un listino agevolato per i dipendenti dell'ASL AL, come successivamente riportato nel presente capitolato speciale.**

4.4 IGIENE ALIMENTARE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il gestore dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature previste dalla vigente normativa in materia.

I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati secondo il disposto di cui al capitolo VI dell'allegato al Decreto Legislativo 26.05.1997 n.155 e s.m.i., e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione, somministrazione quotidiana degli alimenti.

4.5 MANUTENZIONE ORDINARIA

Sarà esclusivo onere dell'appaltatore provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti).

Parimenti, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine ed alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate.

L'appaltatore dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso. In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.

La fornitura e l'impiego dei prodotti occorrenti per la pulizia e manutenzione di cui sopra è a carico dell'appaltatore, il quale avrà pure la responsabilità degli interventi effettuati.

A titolo meramente esemplificativo e non esclusivo le prestazioni di manutenzione ordinaria a carico del gestore dovranno riguardare quelle da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento; tutte le attività dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal servizio preposto dell'ASL.

Qualora il gestore non provvedesse all'ordinaria manutenzione dei locali concessi in comodato d'uso sarà facoltà dell'Amministrazione eseguire in via sostitutiva le prestazioni addebitandone il relativo costo al soggetto contraente. Le somme di cui sopra potranno essere trattenute dal deposito cauzionale definitivo.

4.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria dei locali resta a carico dell'ASL AL che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi.

Restano esclusi dagli oneri dell'ASL AL e posti a carico dell'appaltatore tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per uso improprio da parte del personale dipendente dell'appaltatore.

4.7 PULIZIA E IGIENE DEI LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE

La ditta aggiudicataria dovrà tenere il locale, nonché i mobili, le apparecchiature e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia.

La pulizia e sanificazione, con l'utilizzo di idonei detergenti e disinfettanti dovrà essere effettuata almeno 2 (due) volte al giorno ed estemporaneamente in tutti i casi se ne ravvisi la necessità. La violazione degli obblighi di cui la presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali in orari di chiusura al pubblico. I prodotti utilizzati a tale scopo dovranno riportare l'autorizzazione del Ministero della Sanità ed essere corredati dalle rispettive schede tecniche, da trasmettersi in copia e prima dell'esecuzione del contratto alla SOC ASL AL di riferimento per l'appalto.

Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere pulite le attrezzature utilizzate per la lavorazione degli alimenti, gli arredi e i locali.

Il materiale utilizzato per le pulizie e disinfezione dovrà essere riposto in modo ordinato e separato dalle aree di lavorazione e somministrazione degli alimenti e bevande. Tale materiale utilizzato per l'igiene personale ed ambientale dovrà essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e custodito in uno spazio dedicato non aperto al pubblico.

I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle attività esercitate, dovranno essere raccolti in appositi contenitori forniti di sacchi trasparenti e convogliati a cura e spese dell'aggiudicatario al punto di raccolta del Presidio Ospedaliero.

Il Gestore del servizio dovrà uniformarsi a qualsiasi disposizione comunale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alle indicazioni fornite dall'Azienda in materia di raccolta differenziata.

Gli interventi di disinfestazione generale dei locali dovranno essere effettuati con cadenza semestrale (primavera e autunno); gli altri interventi di disinfestazione di portata medio/leggera, mirati alle zone ritenute maggiormente a rischio per il controllo dei parassiti, dovranno essere eseguiti con più breve periodicità. Tali interventi dovranno essere concordati con i competenti uffici dell'ASL AL che potranno modificare trattamenti e tempistica se lo ritenessero necessario.

Saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri derivanti da tale attività compresa la rimozione di mobili, suppellettili e materie prime da effettuare prima dell'intervento e tutte le successive operazioni di pulizia.

Art. 5 PERSONALE

Il gestore deve impiegare proprio personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali, e che sia in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti all'art. 5 del D.Lgs 31.03.1998 n. 114.

La ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale utilizzato.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In particolare la ditta aggiudicataria si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di categoria, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

A richiesta dell'Amministrazione, il gestore dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni. Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste e dovrà tenere nei confronti degli ammalati, dei loro congiunti e di tutti coloro che frequentano l'esercizio un contegno irreprensibile.

La ditta aggiudicataria assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti al servizio di gestione del bar, assicurando la continuità ed efficienza del servizio.

Le unità che si assentino dal lavoro per malattia per più di dieci giorni dovranno presentare, al rientro in servizio, una dichiarazione, rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria, che attesti che l'assenza per malattia non è connessa a patologie infettive e trasmissibili.

Nel caso in cui l'assenza fosse dovuta a patologie infettive e trasmissibili, al rientro in servizio dovrà essere presentato certificato medico attestante il cessato pericolo di contagio/trasmissione.

In particolare il personale in servizio presso il bar dovrà essere munito di apposita divisa di lavoro (la fornitura delle divise è a carico del gestore) e di cartellino di riconoscimento, secondo la normativa in vigore.

Nei rapporti economici e di lavoro tra la ditta aggiudicataria ed il suddetto personale, resta in ogni caso estranea l'ASL AL.

L'ASL AL si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al gestore l'allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all'interno del quale prestato la loro opera.

Ogni addetto dovrà mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale indossando indumenti sempre puliti. Il cambio degli indumenti dovrà avvenire in un locale apposito diverso dai locali adibiti al bar. **Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'ASL e il personale addetto all'espletamento del servizio bar che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del gestore.**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda, mantenendolo sempre aggiornato, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'effettuazione del servizio, con l'indicazione della qualifica e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni eventuale variazione.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare, entro la data di inizio del servizio, un proprio "responsabile operativo" disponibile in loco, rintracciabile nelle ore di apertura, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni.

La funzione del "responsabile operativo" è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di comunicare tempestivamente e per iscritto, qualsiasi interruzione e/o non esecuzione del servizio indicandone anche la causa, al direttore dell'esecuzione ASL AL.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile, che deve essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, si intendono fatte direttamente alla Ditta stessa.

Il personale addetto al servizio di gestione del bar sarà tenuto a consegnare al proprio "responsabile operativo" ogni oggetto rinvenuto nell'espletamento del servizio.

Dovrà, inoltre, segnalare per iscritto, tramite il proprio "responsabile operativo" al direttore dell'esecuzione ASL AL ogni guasto o rottura degli impianti elettrici, idraulici o di infissi vari, rilevato nelle zone oggetto del servizio.

Art. 6 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta dovranno pervenire improrogabilmente entro 10 giorni dalla scadenza delle offerte, e, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all'Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio Raggio n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 332279) o via e-mail all'indirizzo icarrea@slal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

Art. 7 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato reso legale mediante apposizione di marche da bollo, e, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei necessari poteri, deve indicare:

- IL CANONE ANNUO;

- IL CANONE COMPLESSIVO (Anni 3+1) del lotto, IVA esclusa, offerto per la gestione del servizio.

IL **CANONE COMPLESSIVO** del lotto al netto dell'IVA dovuta ai sensi di legge, preso come riferimento per l'individuazione dell'Aggiudicatario, non potrà essere **INFERIORE, pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo di soglia a **base d'asta** fissato dall'Amministrazione in **euro 200.000,00**.

Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "*offerte anormalmente basse*" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "*in toto*" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Come indicato dall'art.11 6° comma del D.Lgs. 163/12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.

L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 8 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo, il mittente e la seguente dicitura:

OFFERTA GESTIONE BAR OSPEDALE TORTONA

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "**GESTIONE BAR OSPEDALE TORTONA - Contiene offerta economica**" contenente l'offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato, resa legale mediante apposizione marche da bollo.
- B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**GESTIONE BAR OSPEDALE TORTONA - Contiene documenti ammissione gara**" contenente la documentazione prevista dall'art.9 del presente Capitolato."

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **25/03/2015** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
Via E. Raggio 12
15067 Novi Ligure AL**

Nella seduta pubblica che si terrà alle ore **10:00** del giorno **26/03/2015** presso la **Sala Riunioni ASL AL sede di Novi Ligure** il seggio di gara, individuato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle forme di legge, procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- 1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- 2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- 3) verifica della documentazione e ammissione/non ammissione dei concorrenti.

Successivamente, sempre in tale giorno, si procederà all'esperimento della 2^a fase di gara, anch'essa in seduta pubblica, secondo il seguente programma:

- 4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte
- 5) individuazione dell'offerta con il canone più alto, quindi maggiormente conveniente per l'ASL AL e aggiudicazione provvisoria;
- 6) individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall'art. 88 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono

essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

Art. 9 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.
- 2) La documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio secondo i termini e le modalità specificate dall'art. 13 del presente Capitolato Speciale. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..L'importo del deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50% in presenza dei requisiti prescritti dal disposto di cui all'art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i., dimostrati con le modalità indicate dal successivo art. 13.
- 3) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art.113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e dall'art.40 del presente Capitolato Speciale, qualora l'offerente risultasse affidatario. La dichiarazione di cui al presente punto potrà essere presentata disgiuntamente o congiuntamente alla documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest'ultimo caso, la presenza della dichiarazione all'interno della polizza dovrà essere opportunamente evidenziata.
- 4) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

In particolare dovrà essere assente la condizione di cui alla lettera F) della disposizione citata e che quindi il concorrente non abbia commesso "la grave negligenza" nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, intendendosi anche per tali l'inadempimento dato dalla mancata corresponsione dei canoni con altri contratti con pubbliche amministrazioni .

La dichiarazione di cui al presente punto n. 4), per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma

lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
- I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza")

Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente una sola dichiarazione che attesti l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter), assumendosene la relativa responsabilità, anche relativamente agli altri soggetti muniti di rappresentanza, in quanto la stessa, resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell'01.04.2014).

Si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 11.08.2014 n. 114, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga la Ditta concorrente al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura corrispondente all'1 per mille del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni naturali e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine precedentemente indicato il concorrente è escluso dalla gara. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara ".

- 5) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;

■ presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. **Si rammenta che per gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti sono obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.** Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

- 6) Una copia del **PATTO DI INTEGRITÀ** prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante;
- 7) "**PASSOE**", da acquisire tramite accesso al Portale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it> alla sezione "Servizi" secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità:

MODALITA' PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
- Il nuovo sistema **AVCPASS** permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - **AVCPASS**) secondo le istruzioni ivi contenute.
- L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **AVCPASS**, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.
- Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l'acquisizione del richiamato "**PASSOE**" da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali

in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale **non sarà pertanto possibile**, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l'esecuzione della fornitura.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri:

- 1) Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione
- 2) Documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio
- 3) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
- 4) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto
- 5) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'A.V.C.P.

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

-La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato

-La presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara.

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
Consorzio costituito	Consorzio

Consorzio costituendo	Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio
PUNTO 4) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S.M.I.	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Almeno un'impresa del Consorzio

Art. 10 PROCEDURA DI GARA

Trattandosi di contratto attivo per la ASL AL il servizio sarà aggiudicato, **a favore dell'Impresa che avrà proposto il CANONE più alto rispetto alla base d'asta fissata in appalto.**

In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Potranno migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

Art. 11 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante, non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi art.11 D.Lgs.12.04.2006 n.163 ..

Art. 12 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall'art.79 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14. Come prescritto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione (**In caso di attivazione dell'AVCPass**): **esclusivamente** mediante accesso al sistema **AVCPass**, tramite il **PASSOE** messo a disposizione alla Stazione Appaltante da parte dei concorrenti nella fase di ammissione alla presente procedura di gara.

Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla procedura aperta dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio nella misura corrispondente al 2% del valore stimato dell'appalto ai sensi del disposto di cui all'art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. **L'importo, pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) è calcolato in base alla durata opzionale massima del rapporto contrattuale (anni 4)**

Tale cauzione deve essere effettuata in una delle seguenti forme:

- deposito in contanti presso il Tesoriere dell'Azienda
- deposito presso il Tesoriere dell'Azienda di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito
- presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed Aziende autorizzate.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l'eventuale escussione prevista a

seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'art.48 del D.Lgs.12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.75 7° comma del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

Art. 14 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.113 3° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale del contratto. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti della ASL AL aderente. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

Art. 15 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DA LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L. e alle altre Aziende aderenti, **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare alle ASL consorziate eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.

- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante ed alle Aziende aderenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

Art. 16 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il gestore è responsabile nei confronti sia dell'Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi della ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.9.1990 e del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre l'Impresa è tenuta a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e costi relativi alla sicurezza del lavoro" prodotto dall'ASL AL ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. .

L'ASL AL fornirà all'Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, c. 1, let. b) del D.Lgs. n° 81/2008.

La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'ASL, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'ASL.

Art. 17 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dal buon funzionamento del servizio.

L'ASL AL è esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni, sia diretti che indiretti, compresi gli infortuni o altro, che potessero derivare, a cose e/o persone, incluso il personale della ditta aggiudicataria, dall'espletamento delle attività di cui al presente capitolato od a cause connesse.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita ex lege, in favore del proprio personale, si impegna a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola per la durata del contratto d'appalto, una polizza RCT/RCO, che dovrà prevedere:

- a) l'espressa inclusione della Stazione Appaltante nel novero dei terzi a tutti gli effetti;

b) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio, nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta aggiudicataria .

Il predetto contratto assicurativo, dovrà includere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, e/o avvelenamenti, subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia, i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali, non inferiori a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro, con i limiti di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona lesa e di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per danni a cose o animali.

L'ASL AL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, durante l'esecuzione del servizio, al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Nella garanzia di RCO, si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dalla Ditta aggiudicataria.

La garanzia comprenderà anche l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico.

Tutti i massimali vanno rideterminati, in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, qualora subiscano un aumento superiore al 20% del dato iniziale. La validità temporale della polizza RCT/RCO, dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso. L'esistenza di tale polizza, non esime la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ASL AL così come previsto al presente Capitolato speciale.

Art. 18 AVVIAMENTO COMMERCIALE

Data la peculiare caratteristica di questo tipo di servizio, cioè esercizi che non sono aperti su una piazza o su una strada pubblica e non sono aperti incondizionatamente al pubblico, ma funzionano in locali situati all'interno dell'Ospedale e nei quali possono accedere soltanto coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno del presidio (degenti, personale dipendente, visitatori), il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che **non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale**, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità del canone da corrispondere all'ASL è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni eventuale diritto che potesse eventualmente far valere in sede od a seguito di scadenza o di risoluzione anticipata, per qualsivoglia ragione, del contratto.

Al termine del servizio, l'aggiudicatario non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento.

Con la sottoscrizione del contratto, pertanto, l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi indennità, compenso, diritto e/o rivalsa di qualsiasi natura per interruzione del contratto alla naturale scadenza o in via anticipata per le motivazioni di cui al presente capitolato speciale.

Tutti i crediti e debiti sorti nel corso del servizio, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 COSTI PER LA SICUREZZA

L'ASL AL ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza, allegato al presente Capitolato. L'aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento che potrà inoltre essere aggiornato/integrato su proposta dell'aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto del contratto.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività svolta dall'aggiudicatario dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall'attività dell'appaltante o in questo documento esplicitati, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicarli e a collaborare alla stesura del DUVRI. Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni generali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l'inserimento di questi nel DUVRI.

L'Azienda ha effettuato la valutazione delle interferenze e concluso che per il contratto in oggetto i costi per evitare i rischi da interferenza sono pari ad Euro **963,20** per l'intera durata contrattuale.

Nel Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell'aggiudicatario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo dell'aggiudicatario medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 20 COLLAUDO APPARECCHIATURE

Si intendono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo.

Il collaudo dovrà accertare che tutto quanto previsto sia stato consegnato, installato, sia regolarmente funzionante, che soddisfi le esigenze per esso previste, e sia conforme alle indicazioni di capitolato e dell'offerta.

Al termine delle operazioni, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dall'installazione, la ditta provvederà alla stesura di tutte le certificazioni attestanti il buon esito delle prove. In tale sede, la ditta dovrà altresì farsi carico della consegna di tutte le documentazioni di rito e di quelle previste espressamente per legge, con particolare riguardo all'idoneità costruttiva secondo le norme legislative in vigore.

L'ASL AL, tramite i suoi funzionari, si riserva di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltre a richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto offerto ed alle normative vigenti.

In caso di collaudo con esito negativo, la Ditta si dovrà impegnare nella tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati o nel completamento della fornitura.

Ogni collaudo con esito negativo dovrà essere seguito da un nuovo collaudo fino alla completa eliminazione di tutti gli inconvenienti o le mancanze riscontrati.

Art. 21 CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

L'ASL AL si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli quali/quantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto:

- condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti

- qualità dei prodotti forniti
- modalità di svolgimento del servizio
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti previste dal D.Lgs n.155/1997
- sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute degli ambienti di lavoro nelle strutture sanitarie.
- rispetto di tutte le norme previste dal presente Capitolato Speciale di gara

L'Amministrazione dell'ASL si riserva il più ampio diritto di accesso ai locali adibiti a bar, onde effettuare i necessari controlli tecnici relativi alla qualità ed alla quantità dei prodotti somministrati e commercializzati, nonché alla pulizia dei locali.

Il sistema di controllo si realizzerà, mediante verifiche a campione, ad opera di Funzionari ASL AL. La verifica da parte dei predetti funzionari, avverrà sempre alla presenza di un addetto della ditta aggiudicataria, mediante visite ispettive nei locali in appalto. Alla verifica seguirà un verbale del sopralluogo inviato per conoscenza alla Ditta. Il Referente della ditta aggiudicataria rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire nuovamente, senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle multe e penali.

Le inadempienze che daranno origine all'applicazione delle penali di cui agli articoli del presente capitolato, si intendono debitamente contestate dall'avvenuto sopralluogo congiunto, effettuato da un rappresentante dell'ASL e da uno della ditta aggiudicataria, seguito da comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria. L'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Espletate le verifiche del caso, l'Amministrazione applicherà le penali di cui sarà data notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ASL, attraverso propri incaricati sanitari, potrà disporre, in qualsiasi momento, controlli di tipo igienico-sanitario nei locali oggetto del presente appalto, nonché prelevare campioni di generi alimentari da sottoporre ad analisi bromatologiche.

Al di fuori degli incaricati dell'ASL sopraddetti, la ditta dovrà interdire l'accesso negli spazi non aperti al pubblico a tutte le persone estranee al servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà individuare, nello svolgimento dell'attività, ogni fase che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire le opportune misure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.

Devono pertanto essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche dei prodotti finali, analizzando ed individuando i punti critici, ed adottando tutte le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.

L'ASL non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dall'aggiudicatario verso i propri fornitori.

Art. 22 INADEMPIENZE, PENALI, RISOLUZIONE CONTRATTO, RECESSO

22.1 INADEMPIENZE E PENALI

Il servizio bar deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale di gara.

L'Asl al, tramite il DEC (Direttore Esecuzione Contratti), verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste nel Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che potrebbero pregiudicare lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l'ASL AL provvederà a contestarle, per iscritto, al gestore affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'aggiudicatario verrà dato un termine non inferiore a **10** giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato,

possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'aggiudicatario e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'ASL AL non coperto dall'importo delle penali.

In particolare l'ASL AL applicherà le seguenti penali:

1) Esecuzione del servizio dopo la data prestabilita per l'inizio della stessa senza la scritta autorizzazione dell'ASL	€ 250,00 = per ogni giorno di ritardo
2) Accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, con particolare riferimento a:	
· qualità degli alimenti distribuiti;	
· qualità delle preparazioni;	
· qualità del confezionamento dei cibi;	
· rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi;	
· rispetto degli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio,	
· qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate;	
· mancato reintegro, per due giorni consecutivi, dei prodotti delle macchinette distributrici;	€ 250,00 = per ogni contestazione
· fermo delle macchine distributrici, per n. 2 giorni consecutivi;	
· igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;	
· corretto stato ed uso dei locali, impianti ed attrezzature;	
· rispetto delle norme di sicurezza;	
· cambiamento dei prezzi senza autorizzazione dell'ASL;	
· mancato rispetto dello sconto offerto.	
3) Mancato aggiornamento dell'elenco del personale	€ 250,00= per ogni contestazione
4) Comportamento non corretto da parte dei dipendenti, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio	€ 250,00= per ogni contestazione
5) Non conformità riscontrate nell'ambito dei controlli a campione documentate dai verbali congiunti	€ 500,00= per ogni contestazione
7) Grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio - a secondo della gravità delle conseguenze	da un minimo di € 100,00= ad un massimo di 500,00=

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che lo stesso intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL AL – SOC Logistica Economato e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati saranno prese in esame dall'ASL AL che emanerà gli opportuni provvedimenti.

In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza secondo quanto successivamente specificato.

Le somme di cui sopra potranno essere trattenute dal deposito cauzionale definitivo.

22.2 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASL AL risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- per esito negativo del periodo di prova da parte della ditta aggiudicataria, come previsto all'art. 1.1 del capitolato
- reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del canone

- mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL AL
- mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL AL in caso di proroga o rinnovo del contratto
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del gestore
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosegua l'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto
- il fornitore ceda il contratto
- il fornitore subappalti senza autorizzazione dell'ASL AL

L'ASL AL ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto
- il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto
- il fornitore non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati
- il fornitore non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'ASL AL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente capitolato speciale, dopo applicazione penali
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore stesso

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, l'ASL AL si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dalla ditta aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'ASL ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

22.3 CAUSE DI RECESSO

L'ASL AL può recedere dal contratto qualora nelle strutture del presidio ospedaliero di Tortona intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi del servizio appaltato.

L'ASL AL può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

22.4 CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 23 DIVIETO DI SUB-APPALTO.

Il gestore non può sub-appaltare, il servizio oggetto del presente capitolato, senza il consenso scritto dell'ASL. L'eventuale sub-appalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 118 del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 CESSIONE GESTIONE

Il gestore non può cedere ad altri in tutto o in parte la gestione che forma oggetto del presente Capitolato.

Art. 25 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI, RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI

A carico del gestore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità del servizio.

Come prescritto dall'art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27 SOPRALLUOGO

E' obbligatorio il sopralluogo da parte delle Imprese concorrenti presso il sito oggetto della presente procedura, per l'effettuazione dei necessari rilievi tecnici che saranno ritenuti necessari

ed indispensabili per la redazione dell' offerta e per la valutazione di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale.

Nella documentazione amministrativa allegata all'offerta le Ditte concorrenti dovranno trasmettere una dichiarazione attestante di aver effettuato il prescritto sopralluogo e di aver preso visione di tutte le situazioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione del canone.

Art. 28 CANONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria oltre ai costi previsti per le eventuali migliorie che apporterà ai locali e/o alle attrezzature, per la gestione dei locali e dell'attività (nessuno escluso) che saranno esclusivamente a suo carico, dovrà corrispondere un canone annuo all'ASL AL, da versare in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, entro i primi dieci giorni del primo mese cui si riferisce il trimestre, presso la Tesoreria dell'ASL AL che ne rilascerà quietanza.

La relativa fattura, essendo il corrispettivo secondo la legislazione vigente soggetto ad IVA, verrà emessa dalla S.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'Ente.

La controprestazione a favore dell'aggiudicataria consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio e di sfruttarlo economicamente, incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell'acquisto dei prodotti.

In caso di ritardato pagamento, oltre il quindicesimo giorno del mese previsto per il pagamento, verranno addebitati interessi di mora pari al 10% dell'importo semestrale del canone. Il mancato pagamento del corrispettivo entro i termini determinerà l'attivazione della garanzia fidejussoria e comunque, ad insindacabile giudizio dell'Ente, l'immediata risoluzione del contratto, senza che ciò escluda ulteriori azioni anche di risarcimento danni e salvo nuova aggiudicazione in danno dell'inadempiente.

Art. 29 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A carico del gestore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. Ai sensi dell'art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163, ammontanti a € IVA inclusa saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di più soggetti aggiudicatari, le spese di pubblicazione saranno rimborsate proporzionalmente agli importi a base d'asta di ciascun lotto aggiudicato.

Art. 30 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

Art. 31 SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

Art. 32 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i.

Art. 33 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all'art.34 1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiane di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorziato ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

Art. 34 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 2° comma del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

Art. 35 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

Art. 36 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

Art. 37 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Aziende Consorziato. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

Art. 38 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Casale Monferrato.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**